



**CITTA' DI MONOPOLI
7 0 0 4 3 PROVINCIA DI BARI**

Ai dirigenti delle Aree Organizzative

OGGETTO: permessi per l'espletamento di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici ex art. 35 CCNL del 21/05/2018

Il Contratto Collettivo Nazionale Comparto Funzioni Locali, firmato il 21/05/2018, ha disciplinato le assenze per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

L'art. 35 riconosce specifici permessi per l'espletamento di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro nel caso di fruizione ad ore. Il monte ore annuo (18 ore) è riproporzionato in caso di rapporto di lavoro a part-time.

PERMESSI GIORNALIERI:

Nel caso di fruizione cumulativa dei permessi per la durata dell'intera giornata, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza (6,30 ovvero 10 ore). Il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

PERMESSI ORARI:

In caso di fruizione oraria, l'incidenza sul monte ore (18 all'anno) è pari alla durata del permesso. L'art. 35 specifica che tali permessi sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative. Restano invece compatibili con i permessi previsti dalla L. 104/92, i permessi ex D. Lgs 151/2001 (congedo parentale a ore permessi per allattamento) e con i permessi sindacali.

In caso di fruizione oraria, i permessi non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per l'assenza per malattia nei primi 10 giorni.

DOMANDA:

La domanda di fruizione del permesso è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.

ATTESTAZIONE DI GIUSTIFICAZIONE:

L'assenza per i permessi in oggetto è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. L'attestazione è inoltrata all'ente dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.

PERIODO DI COMPORTO:

I permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comportamento, sei ore di permesso fruiti equivalgono ad una giornata di lavoro.

ALTRE CASISTICHE:

1. Nel caso di espletamento di visite specialistiche, effettuazione di terapie od esami diagnostici in un giorno di assenza per malattia del dipendente, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia è giustificata presentando l'attestazione di malattia del medico curante e l'attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
2. Nei casi in cui l'incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia. In tale caso l'assenza è giustificata mediante l'attestazione di presenza che dovrà dare conto anche dello stato di incapacità lavorativa determinatosi in conseguenza della stessa prestazione.
3. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente anche un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'ente prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.

L'Ufficio Personale resta a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimenti.
Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Dott.ssa Christiana Anglana

